

STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI
RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata e composizione

1. E' costituito un consorzio tra Enti locali denominato "Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli", ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13.
2. Il consorzio ha sede a Udine.
3. La durata del Consorzio d'Autorità d'ambito è stabilita in anni 20 (venti).
4. L'Autorità d'ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione costitutiva.
5. Fanno parte del consorzio i seguenti Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato Autorità d'Ambito ATO Centrale Friuli", di seguito indicati come enti consorziati:

Provincia di Udine
Comune di Aiello del Friuli
Comune di Amaro
Comune di Ampezzo
Comune di Aquileia
Comune di Arta Terme
Comune di Artegna
Comune di Attimis
Comune di Bagnaria Arsa
Comune di Basiliano
Comune di Bertiolo
Comune di Bicinicco
Comune di Bordano
Comune di Buja
Comune di Buttrio
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Campofornido
Comune di Campolongo al Torre
Comune di Carlino
Comune di Cassacco
Comune di Castions di Strada
Comune di Cavazzo Carnico
Comune di Cercivento
Comune di Cervignano del Friuli
Comune di Chìopris-Viscone
Comune di Chiusaforte
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Codroipo
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Comeglians
Comune di Corno di Rosazzo
Comune di Coseano
Comune di Dignano
Comune di Dogna
Comune di Drenchia
Comune di Enemonzo

Comune di Faedis
Comune di Magagna
Comune di Fiumicello
Comune di Flaibano
Comune di Forgaria nel Friuli
Comune di Forni Avoltri
Comune di Forni di Sopra
Comune di Forni di Sotto
Comune di Gemona del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Grimacco
Comune di Latisana
Comune di Lauco
Comune di Lestizza
Comune di Lignano Sabbiadoro
Comune di Ligosullo
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Majano
Comune di Malborghetto Valbruna
Comune di Manzano
Comune di Marano Lagunare
Comune di Martignacco
Comune di Mereto di Tomba
Comune di Moggio Udinese
Comune di Moimacco
Comune di Montenars
Comune di Mortegliano
Comune di Moruzzo
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Nimis
Comune di Osoppo
Comune di Ovaro
Comune di Pagnacco
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Palmanova
Comune di Paluzza
Comune di Pasian di Prato
Comune di Paularo
Comune di Pavia di Udine
Comune di Pocenia
Comune di Pontebba
Comune di Porpetto
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Pradarnano
Comune di Prato Carnico
Comune di Precenicco
Comune di Premariacco
Comune di Preone
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero

Comune di Ragogna
Comune di Ravascletto
Comune di Raveo
Comune di Reana del Rojale
Comune di Remanzacco
Comune di Resia
Comune di Resiutta
Comune di Rigolato
Comune di Rive d'Arcano
Comune di Rivignano
Comune di Ronchis
Comune di Ruda
Comune di San Daniele del Friuli
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Santa Maria la Longa
Comune di San Vito al Torre
Comune di San Vito di Fagagna
Comune di Sauris
Comune di Savogna
Comune di Sedegliano
Comune di Socchieve
Comune di Stregna
Comune di Sutrio
Comune di Taipana
Comune di Talmassons
Comune di Tapogliano
Comune di Tarcento
Comune di Tarvisio
Comune di Tavagnacco
Comune di Teor
Comune di Terzo d'Aquileia
Comune di Tolmezzo
Comune di Torreano
Comune di Torviscosa
Comune di Trasaghis
Comune di Treppo Carnico
Comune di Treppo Grande
Comune di Tricesimo
Comune di Trivignano Udinese
Comune di Udine
Comune di Varmo
Comune di Venzone
Comune di Verzegnis
Comune di Villa Santina
Comune di Villa Vicentina
Comune di Visco
Comune di Zuglio

Art. 2
Oggetto e Finalità

1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Art. 3
Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali in seno alla Assemblea di cui all'art. 8 sono determinate come segue:
 - a) alla Provincia una quota pari all' 1 %;
 - b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99% ripartita fra gli stessi.
2. La rappresentanza dei Comuni in seno all'Assemblea è determinata come segue:
 - a) il 60% in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;
 - b) il 40% in rapporto alla superficie territoriale.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.
4. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10% della popolazione e/o del territorio.
5. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
6. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

Provincia di Udine	1,000000%
Aiello del Friuli	0,356004%
Amaro	0,361152%
Ampezzo	0,722106%
Aquileia	0,690030%
Arta Terme	0,683496%
Artegna	0,428076%
Attimis	0,483714%
Bagnaria Arsa	0,546282%
Basiliano	0,911592%
Bertiolo	0,501336%
Bicinicco	0,336204%
Bordano	0,214236%
Buja	0,984654%
Buttrio	0,581724%
Camino al Tagliamento	0,370458%
Campoformido	1,006632%
Campolongo al Torre	0,128304%
Carlino	0,561726%
Cassacco	0,417582%
Castions di Strada	0,684288%
Cavazzo Carnico	0,437778%
Cercivento	0,209484%

Cervignano del Friuli	1,652904%
Chiopris-Viscone	0,144738%
Chiusaforte	0,897732%
Cividale del Friuli	1,705374%
Codroipo	2,268288%
Colloredo di Monte Albano	0,417186%
Comeglians	0,226512%
Corno di Rosazzo	0,473022%
Coseano	0,443718%
Degnano	0,490248%
Dogna	0,584496%
Drenchia	0,127314%
Enemonzo	0,345114%
Faedis	0,724878%
Fagagna	0,984456%
Fiumicelio	0,686862%
Flaibano	0,273240%
Forgaria nel Friuli	0,454212%
Forni Avoltri	0,730422%
Forni di Sopra	0,778932%
Forni di Sotto	0,834174%
Gemona del Friuli	1,706562%
Gonars	0,684684%
Grimacco	0,182754%
Latisana	1,759230%
Lauco	0,374220%
Lestizza	0,710226%
Lignano Sabbiadoro	0,894564%
Ligosullo	0,158004%
Lusevera	0,512226%
Magnano in Riviera	0,329868%
Majano	0,904662%
Malborghetto Valbruna	1,083060%
Manzano	1,019304%
Marano Lagunare	0,956142%
Martignacco	0,838332%
Mereto di Tomba	0,531036%
Moggio Udinese	1,385010%
Moimacco	0,276012%
Montenars	0,228690%
Mortegliano	0,814374%
Moruzzo	0,396000%
Muzzana del Turgnano	0,503316%
Nimis	0,600534%
Osoppo	0,513414%
Ovaro	0,710820%
Pagnacco	0,662310%
Palazzolo dello Stella	0,623700%
Palmanova	0,716562%
Paluzza	0,848628%
Pasian di Prato	1,120878%

Paularo	1,005444%
Pavia di Udine	0,914760%
Pocenia	0,483714%
Pontebba	0,977922%
Porpetto	0,464112%
Povoletto	0,933174%
Pozzuolo del Friuli	1,011384%
Pradamano	0,485298%
Prato Carnico	0,774180%
Precenicco	0,386298%
Premariacco	0,778140%
Preone	0,214434%
Prepotto	0,368478%
Pulfero	0,519552%
Ragogna	0,513958%
Ravaschetto	0,280368%
Raveo	0,157212%
Reana del Rojale	0,709830%
Remanzacco	0,896346%
Resia	1,101870%
Resiutta	0,199188%
Rigoiato	0,313632%
Rive d'Arcano	0,446886%
Rivignano	0,726264%
Ronchis	0,372042%
Ruda	0,483714%
San Daniele del Friuli	1,178100%
San Giorgio di Nogaro	1,042668%
San Giovanni al Natisone	0,849816%
San Leonardo	0,354816%
San Pietro al Natisone	0,442926%
Santa Maria la Longa	0,429462%
San Vito al Torre	0,246114%
San Vito di Fagagna	0,251856%
Sauris	0,382536%
Savogna	0,246906%
Sedegliano	0,834174%
Socchieve	0,645678%
Stregna	0,208296%
Sutrio	0,326700%
Taipana	0,612612%
Talmassons	0,817146%
Tapogliano	0,091476%
Tarcento	1,287594%
Tarvisio	2,224530%
Tavagnacco	1,608750%
Teor	0,363528%
Terzo d'Aquileia	0,540144%
Tolmezzo	1,715670%
Torreano	0,540540%
Torviscosa	0,739332%

Trasaghis	0,906246%
Treppo Carnico	0,224334%
Treppo Grande	0,291654%
Tricesimo	0,981288%
Trivignano Udinese	0,336600%
Udine	11,300058%
Varmo	0,626868%
Venzone	0,702108%
Verzegnis	0,415998%
Villa Santina	0,355608%
Villa Vicentina	0,199584%
Visco	0,109890 %
Zuglio	0,139392%
Totale	100,000000%

Art. 4 **Zone territoriali omogenee**

- 1) Al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche ed insediative, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'Autorità di ambito, i Comuni limitrofi, all'interno della medesima Autorità di ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee mediante apposita convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000.
- 2) Spetta all'Assemblea di Ambito la verifica dei requisiti di cui al comma precedente. L'accertamento positivo dei requisiti attribuisce l'efficacia nei confronti dell'assemblea stessa ai fini del diritto di voto.
L'assemblea a maggioranza verifica l'esistenza dei presupposti della costituzione delle ZTO. Qualora tale verifica riscontrasse l'assenza dei presupposti di cui al comma 1, l'Assemblea invita i Comuni interessati a rivedere le relative decisioni. Su tali decisioni si pronuncia l'Assemblea ai fini dell'ammissibilità del voto.
- 3) I Sindaci dei Comuni costituenti zone territoriali omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per nominare, tra gli stessi, il proprio rappresentante nell'Autorità di ambito.
- 4) Le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005, inoltre formulano valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio. I rappresentanti di zona sono vincolati alle decisioni delle proprie assemblee di Zona.
- 5) All'interno dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, comma 1 della legge regionale 13/2005, le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propongono l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali, in particolare delle zone montane e delle "zone delle risorgive."

Art. 5 **Patrimonio dell'Autorità di ambito**

- 1) Consorzio ha un fondo di dotazione di 200.000 costituito da quote nominative ed indivisibili sottoscritte dagli Enti Locali proporzionalmente alle percentuali di partecipazione di cui all'art. 3 c. 6 con arrotondamento all'unità di euro.
I diritti di voto vengono comunque calcolati non rispetto al numero di quote iniziali arrotondate, ma rispetto alle percentuali di partecipazione previste all'art. 3 c. 6.

La variazione delle quote di rappresentanza derivante dall' applicazione del comma 4 dell'art. non comportano la variazione nelle quote sociali.

- 2) L'Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:
 - a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 3 del presente statuto;
 - b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.
- 3) All'Autorità di ambito possono altresì essere assegnati beni in uso, locazione, o comodato .
- 4) Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
- 5) Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità di ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 6

Dotazione organica dell'Autorità di ambito

- 1) L'Autorità ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sulla base delle previsioni di bilancio e degli obiettivi e indirizzi approvati dall'Assemblea.
- 2) L'organizzazione dell'Autorità è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 7

Trasferimento delle funzioni dai Comuni alle Autorità di ambito e profili successori

- 1) I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti anche per effetto dei contratti di servizio o affidamenti esistenti, alla data di entrata in vigore della L.R. 13/05 e ne danno comunicazione all'Autorità di Ambito contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente statuto. L'Autorità effettua il necessario coordinamento degli enti consorziati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.
- 2) L'Autorità di ambito subentra ai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea dell'Autorità medesima da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla nomina degli organi di cui all'art. 14 del presente statuto. Fino alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 4 dell'art. 24 rimangono validi ed efficaci i contratti di servizio e gli affidamenti nonché le gestioni in economia in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2005. Al fine di garantire la continuità di gestione dei servizi sono ammesse proroghe dei contratti scaduti e nuovi affidamenti temporanei da operarsi fino alla data di costituzione dell'Autorità d'Ambito con durata massima di mesi 12 (1 anno dal limite per la costituzione dell'Autorità d'Ambito ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della L.R. 13/05).
- 3) A decorrere dalla data di entrata in vigore del L.R. 13/2005 , i Comuni partecipanti al Consorzio non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni trasferite all'Autorità ai sensi della legge regionale 13/2005, con esclusione dei casi di proroga e nuovi affidamenti temporanei disciplinati dall'ultimo paragrafo del comma precedente.
- 4) L'Autorità provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.

- 5) Entro 4 (quattro) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei Comuni partecipanti, l'Autorità individua, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 13/2005, le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'articolo 9 della legge 36/94. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti (e con quali modalità) o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

Art. 8

Organi dell'Autorità di ambito

1. Sono organi dell'Autorità di ambito:
- a) l'Assemblea di ambito;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il Direttore.

Art. 9

Composizione e durata dell'Assemblea di ambito

- 1) L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Presidente della Provincia, dei Sindaci o assessori loro delegati, dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituite, ed è pertanto permanente.
- 2) La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 3 del presente atto.
- 3) Il mandato di rappresentanza cessa di diritto, ed è dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia risulti sostituito nella propria carica.
- 4) Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 10

Attribuzioni dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità di ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del Collegio dei revisori dei conti;
 - b) revoca del Presidente, del Consiglio di amministrazione;
 - c) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;
 - d) deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto;
 - e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, su proposta del Consiglio di amministrazione, in particolare:
 1. scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;
 2. individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2005;
 3. individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;

- f) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra l'Autorità di ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- g) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- h) definizione delle linee guida per l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- i) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 legge 36/94, su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché dell'articolo 25 della legge regionale 13/2005;
- l) approvazione del piano d'ambito e del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- m) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto i), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- n) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- o) determinazione della indennità di carica del Presidente e del Vice-presidente dell'Autorità di ambito, dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del trattamento economico del Collegio dei revisori dei conti;
- p) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- q) approvazione del proprio regolamento interno;
- r) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo delle quote di partecipazione.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso per via telematica o fax, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax o per via telematica, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno quarantotto ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma precedente.

Art. 12

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea di ambito

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli enti consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di un terzo delle quote di partecipazione.
3. Le votazioni avvengono per appello nominale. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti con esclusione dei casi previsti all'art. 3 c. 5 (modifica criteri di rappresentanza) e di quanto previsto nel paragrafo successivo. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 ed 9 della legge regionale 13/2005 che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera a) della legge regionale 13/2005.
4. I rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle zone stesse sia in termini di rappresentanza che in termini di numero degli enti.
5. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede suddivise in unità percentuali, decimi e centesimi corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto complessivamente sette membri, compresi il Presidente ed il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste presentate da un gruppo di soci secondo le modalità di cui all'art. 14.
2. Il Consiglio di amministrazione resta in carica 5 (cinque) anni.
3. La qualifica di componente del Consiglio di amministrazione cessa nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.
4. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, il Consiglio assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità di ambito fino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti prorogabili ed urgenti.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
6. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta di un suo componente o del Consiglio di amministrazione.

Art. 14

Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con una doppia votazione la prima per la votazione del Presidente e la seconda per la nomina di 6 componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Per l'elezione del Presidente si procede sulla base di singole candidature presentate con le modalità di cui ai capoversi 2 e 3 del 3° comma del presente articolo sottoscritte da almeno il 20 % delle quote di partecipazione di cui all'art. 3 del presente statuto. In sede di prima votazione viene eletto a Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei

voti calcolata rispetto alle quote previste all'art. 3 del presente statuto. Qualora nella prima votazione nessun candidato alla carica di Presidente, abbia riportato la maggioranza di cui al paragrafo precedente, si procede alle votazioni di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

3. Per l'elezione dei 6 membri del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presentazione di liste da parte degli Enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere indicati con numeri progressivi pari ai sei posti da ricoprire. Le liste devono raccogliere le sottoscrizioni di tanti enti consorziati che raggruppino almeno il 15 % delle quote di partecipazione di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Ogni ente consorziato potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Il rappresentante di una singola Zona Territoriale Omogenea potrà presentare a concorrere a presentare e votare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli Enti consorziati presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, nonché un curriculum dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sulla base del numero di consiglieri da eleggere; i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora vengano meno uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di un candidato non eletto appartenente alla lista che aveva espresso l'amministratore venuto meno, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Qualora, per qualsiasi ragione la nomina degli amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, alla nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 12 terzo comma 2° paragrafo.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora, per un qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea i rimanenti hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

L'assemblea determina altresì i compensi degli amministratori.

4. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da possessori di almeno 1 /3 delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea consortile, con la maggioranza delle quote di partecipazione.
5. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'Autorità di ambito, approvata dall'Assemblea con la maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 3 dei suoi componenti, la seduta e' valida se e' presente almeno la maggioranza degli amministratori.
2. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera a maggioranza dei

presenti.

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità di ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:
 - a) nomina del Direttore;
 - b) approvazione, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;
 - c) assunzione del personale e deliberazione del conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
 - d) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
 - g) le proposte all'Assemblea degli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), p) del comma 2 dell'articolo 10;
 - h) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - i) approvazione assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24 del presente statuto, degli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico;
 - j) approva gli schemi di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità;
3. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 17

Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità di ambito o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-presidente:
 - a. ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;
 - c. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i processi verbali;
 - d. vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
 - e. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - f. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - g. firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - h. stipula i contratti di servizio di cui all'art. 10 c. 2 lettera f) del presente statuto e le convenzioni tra Enti;
 - i. esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto tre membri individuati secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2) I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3) I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dal decreto legislativo sopra citato.
- 4) Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti degli organi dell'Autorità, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, coloro che sono legati al consorzio e agli enti facenti parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
- 5) I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 6) Il Collegio dei revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7) I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea di ambito e del Consiglio di amministrazione.
- 8) I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

Art. 19
Direttore

- 1) Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2) Il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità e in particolare:
 - a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
 - f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti consorziati; in particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'invio della relazione informativa di cui all'articolo 12, comma 0 della legge regionale n. 13/2005;
 - h) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;
 - i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni.
- 3) Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità di ambito.
- 4) Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 20
Ufficio di gestione

- 1) L'Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge regionale 13/2005 predispone un ufficio al fine di svolgere funzioni di controllo sui servizi di gestione, volte alla verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché alla verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 21
Commissioni consultive

- 1) Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di ambito, l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
- 2) Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 22
Forma di consultazione tra enti consorziati

- 1) Gli organi dell'Autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di ambito.
- 2) Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Autorità di ambito, in particolare, attuano incontri con gli enti consorziati
- 3) partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta) e divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. In particolare, l'Autorità di ambito invia annualmente, per il tramite del Direttore, la relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel territorio di competenza di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005.

Art. 23
Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Autorità di ambito

- 1) L'Autorità di ambito può stipulare, con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Autorità.

Art. 24
Comitato consultivo degli utenti

- 1) L'Autorità costituisce un Comitato consultivo degli utenti ai sensi e per i fini previsti

dall'articolo 21 della legge regionale 13/2005.

- 2) L'Assemblea dell'Autorità può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 25

Ulteriori funzioni dell'Autorità d'ambito

- 1) L'Autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell' 1 per cento.
- 2) L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

- 1) Per la finanza e la contabilità dell'Autorità si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali,
- 2) Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 36/94, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano, in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 27

Rinvio

- 1) Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità di ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per gli enti locali, in quanto applicabili.